

(7) Le parti interessate hanno tuttavia continuato a sostenere che, a causa della differenza di prezzo tra i vari tipi di ferrocromo a basso tenore di carbonio in funzione dell'entità di detto tenore, questi non costituivano un unico prodotto e hanno affermato che la Commissione, nella decisione finale, avrebbe dovuto distinguere tra il prodotto con un tenore di carbonio superiore allo 0,06 % e quello con un tenore di carbonio inferiore. È stato inoltre chiesto che il prodotto con un tenore di carbonio inferiore allo 0,05 % venisse escluso dal campo di applicazione della misura, dato che i quantitativi delle esportazioni nella Comunità erano irrilevanti.

(8) La Commissione non ha potuto accettare queste argomentazioni poiché non erano sostenute da elementi di prova comunicati nel corso dell'inchiesta. In questo contesto la Commissione fa osservare che:

a) i documenti presentati nel corso dell'inchiesta mostrano che i costi di produzione per il ferrocromo a basso tenore di carbonio non dipendono dal livello di carbonio contenuto nel prodotto, dato che quasi tutti i tipi con un tenore inferiore allo 0,5 % sono ottenuti con lo stesso produttivo;

b) dalle informazioni fornite dall'esportatore di cui al punto 5 si rileva che le vendite di prodotti il cui tenore di carbonio variava di un margine compreso tra il 30 % e il 50 % sono state fatturate allo stesso prezzo e con un'identica designazione del prodotto e che

c) la maggior parte degli acquirenti ordina numerosi tipi di ferrocromo con tenori di carbonio specifici. Tali requisiti, tuttavia, intendono in genere indicare unicamente i valori entro i quali il tenore di carbonio del ferrocromo può variare;

d) inoltre, dai documenti presentati dall'esportatore risulta che, nell'ambito delle transazioni fatturate per il prodotto con un tenore di carbonio dello 0,06 %, la maggior parte dei prodotti effettivamente esportati aveva un tenore di carbonio pari o inferiore allo 0,05 %. Il dato si riferisce ad un volume di esportazioni superiore a 1 500 tonnellate di ferrocromo nel periodo dell'inchiesta; si può dunque supporre che le statistiche commerciali sottovalutino in misura considerevole le importazioni di ferrocromo con un tenore di carbonio pari o inferiore allo 0,05 %.

(9) Il Consiglio conferma pertanto il parere della Commissione secondo cui i diversi tipi di ferrocromo a basso tenore di carbonio, nonostante le

variazioni di tale tenore, sono essenzialmente intercambiabili e sufficientemente simili per costituire un unico prodotto. Escludere il prodotto con un tenore di carbonio pari o inferiore allo 0,05 % in ragione del trascurabile volume delle transazioni non appare giustificato alla luce delle risultanze emerse dall'inchiesta.

#### D. Industria comunitaria

(10) Dopo l'istituzione dei dazi provvisori, le parti interessate hanno nuovamente chiesto che la società Elektrowerk Weisweiler GmbH (in appresso denominata EWW), l'unico produttore comunitario, fosse esclusa dall'industria comunitaria ai fini del procedimento, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2423/88, dal momento che la EWW, o una società ad essa collegata, avrebbe trattato con taluni prodotti dei paesi in questione circa un eventuale acquisto di ferrocromo a basso tenore di carbonio. Dato che non sono stati presentati elementi di prova relativi a importazioni di ferrocromo a basso tenore di carbonio da parte del produttore comunitario o del suo gruppo, il Consiglio conferma che la richiesta di escludere questa società dall'industria comunitaria è priva di fondamento.

#### E. Dumping

##### 1. Valore normale

(11) Dato che i tre paesi interessati non sono ad economia di mercato la Commissione, nel suo calcolo provvisorio, ha determinato il valore normale secondo l'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2423/88, ovvero in base ai dati relativi ad un paese terzo ad economia di mercato (paese analogo) [vedi punto 14 del regolamento (CEE) n. 797/93]. Poiché il produttore sudafricano di ferrocromo a basso tenore di carbonio proposto dai ricorrenti non ha collaborato nel corso dell'inchiesta, la Commissione si è rivolta per informazioni ad un produttore di ferrocromo dello Zimbabwe. Dopo l'istituzione del dazio provvisorio, detto produttore ha inviato le informazioni richieste, senza tuttavia autorizzare la verifica in loco. Nondimeno, dato che le informazioni presentate erano complete ed esaurienti, non vi era motivo di ritenere che non fossero corrette. La Commissione ha quindi utilizzato tali informazioni per stabilire il valore normale sulla base dei costi di produzione